

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA**

**PREMESSO CHE** con determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n. 372 del 30 giugno 2026 è stato affidato direttamente alla società TIC CONSULENZE S.r.l.s., sulla base del preventivo del 17 giugno 2026, il servizio di postalizzazione, notifica e gestione degli atti tributari relativi ai ruoli TARI e IMU, comprensivo del recapito di raccomandate A/R e di comunicazioni a valore legale, per l'importo di euro 39.000,00 oltre IVA, pari complessivamente a euro 47.580,00;

**DATO ATTO CHE** l'oggetto dell'affidamento non risulta limitato alla mera stampa e imbustamento, ma comprende la gestione dei processi notificatori, il perfezionamento delle notifiche, il recapito mediante raccomandata A/R con restituzione delle cartoline di ritorno, nonché il recapito degli atti giudiziari con emissione delle comunicazioni CAN e CAD;

**RILEVATO CHE** a seguito di verifica d'ufficio sono emersi rilevanti profili di illegittimità riguardanti i titoli abilitativi, i requisiti professionali e tecnico-organizzativi dell'affidatario, la qualificazione delle attività oggetto del servizio e le condizioni economiche previste nel preventivo;

**RICHIAMATA** la comunicazione prot. generale n. 13473 del 5 agosto 2026, trasmessa alla società TIC CONSULENZE S.r.l.s. a mezzo PEC, con la quale è stato avviato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, il procedimento diretto all'annullamento d'ufficio della determinazione n. 372/2026 ed è stato assegnato il termine di dieci giorni dalla ricezione per prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti;

**ACCERTATO CHE** la predetta comunicazione risulta consegnata all'indirizzo PEC della società in data 5 agosto 2026, come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti del procedimento;

**DATO ATTO CHE** il termine partecipativo, decorrente dal giorno successivo alla ricezione, è scaduto senza che sia pervenuta alcuna memoria, osservazione o documentazione idonea a superare i rilievi comunicati; il termine, il cui decimo giorno coincideva con la festività del 15 agosto 2026, deve ritenersi comunque definitivamente spirato alla data del 17 agosto 2026;

**CONSIDERATO CHE** la mancata presentazione di osservazioni non determina alcuna acquiescenza automatica, ma consente all'Amministrazione, assicurato il contraddittorio procedimentale, di definire il procedimento sulla base delle risultanze istruttorie disponibili;

**RILEVATO, IN PARTICOLARE, CHE** la società TIC CONSULENZE S.r.l.s. non risulta inclusa nell'elenco degli operatori titolari di licenza individuale speciale per le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi, titolo necessario per l'esecuzione delle prestazioni espressamente comprese nell'affidamento;

**RILEVATO ALTRESÌ CHE** il recapito delle raccomandate rientra nell'ambito dei servizi postali per i quali è richiesto il possesso della licenza individuale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, mentre per l'offerta al pubblico di servizi postali non rientranti nel servizio universale è richiesta l'autorizzazione generale di cui all'art. 6 del medesimo decreto; tali titoli non risultano annotati nella visura camerale acquisita agli atti;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** l'affidamento comprende la gestione degli atti tributari e degli atti della riscossione, riconducibile alle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, per le quali è richiesta l'iscrizione nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituita dall'art. 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come chiarito dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 9/DF del 26 ottobre 2021;

**ACCERTATO CHE** la società non risulta iscritta nel predetto albo e dispone di un capitale sociale di euro 4.500,00, inferiore al capitale minimo interamente versato di euro 500.000,00 previsto per lo svolgimento delle funzioni di supporto nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

**RILEVATO ANCORA CHE** la società risulta costituita il 19 marzo 2026, iscritta nel Registro delle imprese il 31 marzo 2026 e attiva dal 10 aprile 2026; alla data del preventivo del 17 giugno 2026 l'attività risultava avviata da poco più di due mesi e non risultavano documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni, come richiesto dall'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**RILEVATO INFINE CHE** il preventivo prevede, sotto la voce «attivazione del servizio», il pagamento di euro 10.000,00 oltre IVA all'avvio della commessa, da recuperare sulle fatturazioni successive, sebbene i corrispettivi siano stabiliti a consumo e la fatturazione mensile debba avvenire sulla base delle notifiche effettivamente eseguite e rendicontate;

**CONSIDERATO CHE** per i servizi il cui prezzo è calcolato sulla base del consumo effettivo l'anticipazione è esclusa dall'art. 33, comma 1, dell'allegato II.14 al decreto legislativo n. 36/2023; la somma richiesta non è riconducibile all'anticipazione di cui all'art. 125 del medesimo decreto, non risulta assistita dalla prescritta garanzia fideiussoria e corrisponde a circa il 25,6 per cento del valore dell'affidamento, eccedendo altresì la misura ordinaria del venti per cento;

**EVIDENZIATO CHE** l'offerta è limitata al territorio della Regione Campania e, per le altre regioni, rinvia genericamente alle tariffe di Poste Italiane, senza individuare compiutamente l'operatore incaricato, le condizioni del relativo ricorso e la catena delle responsabilità nell'esecuzione del servizio;

**VISTO** l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ai sensi del quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

**RITENUTO CHE** nel caso in esame sussistano plurimi vizi originari dell'affidamento, riguardanti requisiti indispensabili per il legittimo esercizio delle attività affidate e per la validità delle notificazioni, non suscettibili di essere superati mediante una mera integrazione esecutiva del rapporto;

**RITENUTO ALTRESÌ CHE** sussista un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto, consistente nella tutela della legittimità dell'azione amministrativa, della regolarità delle procedure di affidamento, della validità delle notificazioni degli atti impositivi, dell'effettiva riscossione delle entrate tributarie e dell'integrità delle risorse comunali;

**CONSIDERATO CHE** l'eventuale notificazione di atti tributari mediante soggetto privo dei necessari titoli abilitativi esporrebbe gli atti al rischio di invalidità e, in presenza della maturazione dei termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potrebbe determinare la perdita definitiva dell'entrata;

**DATO ATTO CHE** l'annullamento interviene a meno di due mesi dall'adozione della determinazione n. 372/2026 e, pertanto, entro un termine pienamente ragionevole, anche in rapporto alla natura e alla gravità dei vizi accertati;

**DATO ATTO ALTRESÌ CHE** alla data del presente provvedimento non risultano prestazioni integralmente eseguite, rendicontate e liquidate, né risulta corrisposto l'anticipo di euro 10.000,00 oltre IVA previsto nel preventivo; non risulta, conseguentemente, consolidato in capo alla società un affidamento qualificato meritevole di prevalere sull'interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo;

**PRECISATO CHE** il mero affidamento nell'esecuzione di un provvedimento favorevole non può ritenersi prevalente quando l'operatore economico non risulta in possesso di requisiti e titoli abilitativi essenziali, oggettivamente verificabili e direttamente connessi alle prestazioni offerte;

**RITENUTO PERTANTO** di dover concludere il procedimento avviato con nota prot. n. 13473/2026 mediante annullamento d'ufficio, con efficacia ex tunc, della determinazione n. 372 del 30 giugno 2026 e degli effetti da essa prodotti, fatti salvi gli ulteriori accertamenti di competenza dell'Ente;

#### **REGOLARITÀ E COMPETENZA**

**VISTI** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107, 147-bis e 183; la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; lo Statuto comunale; il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; il regolamento di contabilità dell'Ente;

**RICHIAMATO** il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Ragioneria, vigente alla data di adozione del presente atto;

**ATTESTATO** che il sottoscritto Responsabile non versa in situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 36/2023;

**ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

#### **DETERMINA**

1. di richiamare integralmente le premesse, che costituiscono parte sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'avvenuta conclusione del contraddittorio procedimentale instaurato con la comunicazione prot. generale n. 13473 del 5 agosto 2026, regolarmente consegnata alla società TIC CONSULENZE S.r.l.s. in pari data, nonché dell'inutile decorso del termine di dieci giorni assegnato per la presentazione di memorie e documenti;
3. di annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e con efficacia ex tunc, la determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n. 372 del 30 giugno 2026, avente ad oggetto l'affidamento diretto alla società TIC CONSULENZE S.r.l.s. del servizio di postalizzazione, notifica e gestione degli atti tributari relativi ai ruoli TARI e IMU, recapito raccomandate A/R e comunicazioni a valore legale - CIG BC3BFDF175;
4. di dichiarare conseguentemente cessati e privi di efficacia l'affidamento disposto in favore della società TIC CONSULENZE S.r.l.s., ogni autorizzazione all'avvio o alla prosecuzione delle prestazioni e ogni ulteriore effetto amministrativo derivante dalla determinazione annullata;
5. di dare atto che non è dovuto né può essere liquidato alla società l'importo di euro 10.000,00 oltre IVA previsto quale anticipo per l'attivazione del servizio, non risultando eseguite e rendicontate prestazioni utilmente ricevute dall'Ente né sussistendo i presupposti di cui all'art. 125 del decreto legislativo n. 36/2023;
6. di disporre, previa verifica delle registrazioni contabili e dell'assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'eliminazione o la corrispondente riduzione dell'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 372/2026 per l'importo complessivo di euro 47.580,00, con conseguente ripristino della disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio 2026;
7. di dare atto che il presente annullamento non comporta il riconoscimento di indennizzi, corrispettivi o utili non conseguiti, fermo restando l'esame di eventuali prestazioni che la società dimostri essere state previamente ordinate dall'organo competente, effettivamente e regolarmente eseguite nell'interesse dell'Ente e documentalmente riscontrabili, da valutarsi esclusivamente secondo la disciplina applicabile e senza acquiescenza rispetto a pretese della società;
8. di demandare al Responsabile unico del progetto e agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti relativi al CIG BC3BFDF175 e alla piattaforma di approvvigionamento digitale, nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

9. di autorizzare l'avvio, con separato e successivo provvedimento, di una nuova procedura per l'affidamento del servizio, previa puntuale delimitazione delle prestazioni e verifica, in capo all'operatore da individuare, delle licenze postali, delle iscrizioni negli albi, dei requisiti di ordine generale e speciale, delle esperienze pregresse e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richieste dalla normativa vigente;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla società TIC CONSULENZE S.r.l.s. all'indirizzo PEC [ticconsulenzesrls@pec.it](mailto:ticconsulenzesrls@pec.it), al Sindaco, al Segretario generale, al servizio finanziario e agli ulteriori uffici interessati;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione pertinente, nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e protezione dei dati personali;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, nei termini e nei modi previsti dalla legge.

San Felice a Cancelli, 27/07//2026

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA**  
**Pasquale Ariemma**

